

AVVISO – Delibere del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022

- **Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. UCR/00004**
- **Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova. UCR/00007**

Informiamo la clientela che le Delibere in oggetto, in considerazione del fatto che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa, hanno dichiarato, per 12 mesi, la proroga dello stato di emergenza riferito agli eventi calamitosi svoltisi nei comuni sopra indicati, con conseguente proroga della sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell'iniziativa

- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta.
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing.

Modalità di applicazione

Per i Clienti già ammessi a fruire, alla data di entrata in vigore della Legge, delle menzionate misure di sospensione, il termine risulta prorogato al 31.12.2023, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dei Clienti beneficiari o l'ipotesi di intervenuta agibilità dell'immobile danneggiato, comunicazioni da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti che non ne abbiano finora beneficiato possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate fino al 31.12.2023, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione, prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

In presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta,

prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Costi ed effetti della sospensione

- A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
 - Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
 - Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
 - Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
- In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/02/2023 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2023

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 45.787,92 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 53,10 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/02/2024): 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data di pubblicazione 02/02/2023